

COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 197 Reg. DEL 07 NOVEMBRE 2025

OGGETTO: Personale non dirigente. Fondo risorse decentrate per l'anno 2025. Indirizzi per la costituzione parte variabile. Direttive per la contrattazione decentrata integrativa.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** il giorno **SETTE** del mese di **NOVEMBRE** dalle ore **12,30** alle ore **12,45** si è riunita la Giunta Comunale, in presenza e per mezzo di un collegamento in videoconferenza, convocata nelle forme di legge e secondo le modalità di svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità telematiche e/o miste, disciplinate con la delibera di Giunta Comunale n. 39/2022.

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE	P R E S E N T I	A S S E N T I
1. LAZZARA Calogero - Sindaco	X	
2. CAPUTO Carmelo - Vice Sindaco	X	
4. FABIO Salvatore - Assessore		X
5. FRUSTERI Francesca - Assessore	X	

- ◆ Presiede, in presenza, il Sindaco **Dott. Calogero LAZZARA**.
- ◆ Partecipa, in presenza, il Segretario Comunale **Dott. Carmelo VERZI'**.
- ◆ Partecipano, in presenza l'Assessore **Carmelo CAPUTO** e in video-conferenza l'Assessore **Francesca FRUSTERI**
- ◆ Non è intervenuto l'Assessore **Salvatore FABIO**.
- ◆ Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui alla infra riportata proposta.

LA GIUNTA COMUNALE

- **Vista** l'allegata proposta di deliberazione **n. 197 del 07 Novembre 2025**;
- **Considerato** che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30, e dall'articolo 49 del T.U.EE.LL., D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- **Ritenuta** la stessa meritevole di approvazione;
- **Visto** l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

- 1) **Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte integrante del presente provvedimento.**
- 2) **Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.**



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

AREA AFFARI GENERALI – SERVIZI ALLA PERSONA

- Servizio Organi Istituzionali e Segreteria -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA REGISTRO
AREA AFFARI GENERALI – SERVIZI ALLA PERSONA
N° 56 /2025

Del 31 ottobre 2025

PROPOSTA REGISTRO
GENERALE N° 497/2025

Del 07.11.2025

OGGETTO: Personale non dirigente. Fondo risorse decentrate per l'anno 2025. Indirizzi per la costituzione parte variabile. Direttive per la contrattazione decentrata integrativa.

Il Sindaco

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.02 del 21.02.2025, resa immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027 (art. 170, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.03 del 21.02.2025, resa immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziaria 2025/2027 (art. 151, del D. Lgs. n.267/2000 ed art. 10 del D. Lgs. n.118/2011);
- la deliberazione di Giunta Comunale n.51 del 07.04.2025, con la quale è stato approvato il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) triennio 2025/2027 unitamente al Piano della Performance;
- i successivi atti di variazione del bilancio comunale e del PIAO;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 dell'8.10.2025, di nomina della delegazione trattante di parte pubblica, ai sensi degli artt. 7 e 8 CCNL – Funzioni Locali sottoscritto il 16.11.2022, abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale dipendente;

Premesso che in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il triennio 2019-2021, il quale all'art. 79 stabilisce che *le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;*

Preso atto:

- dell'art. 8, comma 1, del CCNL 16.11.2022, il quale prevede che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 80, comma 1, possono essere negoziati con cadenza annuale;

- dell'art. 23, comma 2, D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale dispone: "2. (...) al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

Richiamati:

- l'art. 7, comma 5, del D. Lgs. 165/2001, il quale recita: *"Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese"*;
- l'art. 40, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., che così recita: *"Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione"*;
- l'art. 40, comma 3 quinquies, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., il quale prevede che *"La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3 bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile (...)"*;
- l'art. 40 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., il quale prevede, al comma 1, che: *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai*

contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3 quinquies, sesto periodo”;

- l'art. 45, comma 3, del D. Lgs. 165/2001, che dispone: “*I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: a) alla performance individuale; b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione; c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute*”;
- gli artt. 7 e 8 del CCNL 2019/2021;

Ribadita la necessità del rispetto, da parte della delegazione trattante, dell'art.40 del D. Lgs. n.165/2001, ai sensi del quale: “Le pubbliche amministrazioni, non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”;

Dato atto che con determinazione n. 524 del 15.10.2025, adottata dal Responsabile dell'Area Affari Generali – Servizi alla Persona, risulta costituito il Fondo risorse decentrate per l'annualità 2025, nel rispetto dei vincoli normativi e delle capacità di bilancio dell'Ente, e che lo stesso è stato certificato dall'Organo di Revisione, il quale ha reso parere favorevole (parere n.51 del 17.10.2025, acquisito in data 20.10.2025 al n. 9617 del protocollo generale dell'Ente);

Richiamato l'art. 33 comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto “Crescita”*) e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D. Lgs 75/2017, modalità illustrata nel D.M. attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, il quale prevede che a partire dall'anno 2020 il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018;

Premesso:

- **che** il numero di dipendenti in servizio nel 2025, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, non ha subito variazioni rilevanti rispetto al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018;
- **che**, pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo risorse decentrate e il limite di cui all'art. 23 c. 2 bis D.Lgs. 75/2017 non devono essere adeguati in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;

Ribadito che come chiarito dall'ARAN, nell'ambito della procedura della contrattazione decentrata integrativa – comparto Regioni ed Autonomie Locali Marzo 2013, “*spetta al competente organo di direzione politica (giunta o altro analogo organo, in relazione alla tipologia degli enti del comparto), necessariamente ed in via preventiva, la formulazione delle direttive alla delegazione trattante, per definirne gli obiettivi strategici ed i vincoli anche di ordine finanziario. Le direttive, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi del PEG o di analoghi strumenti di programmazione previsti dagli ordinamenti degli altri enti del comparto. Indicazioni ulteriori possono utilmente riguardare le scelte prioritarie che devono presiedere alla utilizzazione delle risorse sia stabili sia variabili, in relazione ai vari istituti del trattamento economico accessorio. Per una efficace azione contrattuale, le direttive devono essere chiare e puntuali, precisando gli obiettivi e le priorità che l'ente intende conseguire, evitandosi, tuttavia, prescrizioni specifiche e dettagliate che potrebbero causare irrigidimento delle posizioni negoziali (...)*” ;

Considerato che l'organo di direzione politica formula direttive e/o linee guida finalizzate a fornire indirizzo alla delegazione trattante di parte datoriale, in ordine alle trattative negoziali, affinché

queste si conformino e garantiscano adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi programmatici individuati come prevalenti dall'Amministrazione, con esclusiva finalità:

- di orientare e finalizzare l'azione negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi, definendo quindi le strategie dell'attività posta in essere dalla delegazione trattante di parte pubblica;
- di definire i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla delegazione trattante la necessaria autonomia nella gestione del confronto;
- di definire gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi del Piano della performance;
- di definire le scelte prioritarie che devono presiedere alla quantificazione ed all'utilizzazione delle risorse sia stabili sia variabili;

Rilevato che, quanto alla parte economica - annualità 2025, di interesse in questa sede, con riferimento ai principali istituti giuridici, si formulano alla delegazione trattante di parte pubblica le seguenti indicazioni:

- di autorizzare all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 comma 3 let. c) del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate agli incentivi per funzioni tecniche art. 45 comma 2, 3 e 4 D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii da distribuire ai sensi del regolamento e nel rispetto della normativa vigente in materia;
- avere una visione unitaria del fondo destinato ai trattamenti accessori sottoposti ai vincoli di contenimento della spesa;
- dare applicazione all'istituto della Indennità condizioni di lavoro di cui all'art. 84 bis del CCNL Funzioni locali del 16/11/2022 (che ingloba i soppressi istituti dell'indennità di rischio, disagio e maneggio valori), attraverso una adeguata verifica delle singole posizioni lavorative, in modo da prevederne la corresponsione in presenza delle situazioni legittimanti;
- attribuire eventualmente l'Indennità per le specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del CCNL 16/11/2022 – nei limiti previsti dallo stesso CCNL – in presenza delle necessarie condizioni legittimanti;
- attribuire l'Indennità di funzione di Polizia Locale di cui art. 97 del CCNL 16/11/2022 – nei limiti previsti dallo stesso CCNL – in presenza delle necessarie condizioni legittimanti;
- attribuire l'Indennità di servizio esterno della Polizia Locale, di cui all'art. 100 del CCNL 16/11/2022 – nei limiti previsti dallo stesso CCNL – in presenza delle necessarie condizioni legittimanti;
- attribuire l'indennità di Reperibilità, in presenza delle necessarie condizioni legittimanti;
- attribuire l'indennità di Maggiorazione festiva, in presenza delle necessarie condizioni legittimanti;
- destinare apposite risorse alla Performance organizzativa e individuale, da intendersi quale risultato aggiuntivo rispetto a quello derivante dall'ordinaria prestazione di lavoro, ancorandola ai risultati raggiunti per gli obiettivi individuati nel Piano della Performance 2025, in armonia con le vigenti disposizioni legislative, contrattuali e con quanto disposto dal vigente Sistema di misurazione e valutazione della Performance;
- eventuali risparmi derivanti dall'applicazione dei vari precedenti istituti andranno ad incrementare il budget destinato a compensare la Performance;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 150/2009;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
- i CCNL 31.3.1999, 1.4.1999, 14.9.2000, 5.10.2001, 22.1.2004, 9.5.2006, 11.4.2008 e 31.07.2009;
- il CCNL siglato in data 21.5.2018, in particolare gli artt. 67, 68, 70, 56 quinquies e 56 sexies del C.C.N.L. 21.5.2018;
- il CCNL siglato in data 16.11.2022 e in particolare l'art. 79;

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

Per le motivazioni superiormente riportate, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

PROPONE

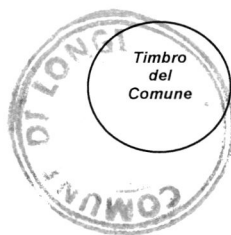
1. **Di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di dare atto che**, giusta determina n. 524 del 15.10.2025, adottata dal Responsabile dell'Area Affari Generali – Servizi alla Persona, risulta costituito il Fondo risorse decentrate per l'annualità 2025, nel rispetto dei vincoli normativi e delle capacità di bilancio dell'Ente, e che lo stesso è stato certificato dall'Organo di Revisione, il quale ha reso parere favorevole (parere n.51 del 17.10.2025, acquisito in data 20.10.2025 al n. 9617 del protocollo generale dell'Ente);
3. **Di dare atto**, inoltre:
 - **che** la trattativa deve svolgersi nel rispetto del principio di parità di entrambe le parti negoziali e dev'essere condotta secondo criteri di completezza, speditezza ed economicità, oltre che correttezza e buona fede;
 - **che** la contrattazione si limiterà, nel rispetto di disposizioni legislative e contrattuali, alla disciplina delle materie espressamente demandate a tale forma di relazione sindacale dal CCNL, evitando di trattare materie diverse;
4. **Di esprimere** le direttive alle quali dovrà attenersi la delegazione trattante di parte pubblica, nel contrattare con la delegazione sindacale un'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente, che dovrà essere sottoposto a questa Giunta Comunale ed all'organo di revisione contabile per l'autorizzazione e la definitiva stipula, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria prevista ai sensi del D. Lgs. n.150/2009 così come segue:
 - di autorizzare all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 comma 3 let. c) del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate agli incentivi per funzioni tecniche art. 45 comma 2, 3 e 4 D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. da distribuire ai sensi del regolamento e nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - vigente in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - avere una visione unitaria del fondo destinato ai trattamenti accessori sottoposti ai vincoli di contenimento della spesa;
 - dare applicazione all'istituto della Indennità condizioni di lavoro di cui all'art. 84 bis del CCNL Funzioni locali del 16/11/2022 (che ingloba i soppressi istituti dell'indennità di rischio, disagio e maneggio valori), attraverso una adeguata verifica delle singole posizioni lavorative, in modo da prevederne la corresponsione in presenza delle situazioni legittimanti;
 - attribuire eventualmente l'Indennità per le specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del CCNL 16/11/2022 – nei limiti previsti dallo stesso CCNL – in presenza delle necessarie condizioni legittimanti;
 - attribuire l'Indennità di funzione di Polizia Locale di cui art. 97 del CCNL 16/11/2022 – nei limiti previsti dallo stesso CCNL – in presenza delle necessarie condizioni legittimanti;
 - attribuire l'Indennità di servizio esterno della Polizia Locale, di cui all'art. 100 del CCNL 16/11/2022 – nei limiti previsti dallo stesso CCNL – in presenza delle necessarie condizioni legittimanti;
 - attribuire l'indennità di Reperibilità, in presenza delle necessarie condizioni legittimanti;
 - attribuire l'indennità di Maggiorazione festiva, in presenza delle necessarie condizioni legittimanti;
 - destinare apposite risorse alla Performance organizzativa e individuale, da intendersi quale risultato aggiuntivo rispetto a quello derivante dall'ordinaria prestazione di lavoro,

ancorandola ai risultati raggiunti per gli obiettivi individuati nel Piano della Performance 2025, in armonia con le vigenti disposizioni legislative, contrattuali e con quanto disposto dal vigente Sistema di misurazione e valutazione della Performance;

- eventuali risparmi derivanti dall'applicazione dei vari precedenti istituti andranno ad incrementare il budget destinato a compensare la Performance;
5. **Di dare atto che**, con proprio successivo provvedimento, la delegazione trattante di parte pubblica sarà autorizzata alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato parte economica annualità 2025.
 6. **Di dare mandato** al Responsabile dell'Area Affari Generali – Servizi alla Persona ed alla Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria, ognuno per quanto di competenza, di espletare tutto quanto risulti necessario al fine di dare esecuzione al presente provvedimento;
 7. **Di disporre** che ai fini della pubblica conoscenza, il presente provvedimento verrà pubblicato:
 - all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
 - permanentemente nell'apposita sezione "Pubblicità notizia" del sito istituzionale dell'Ente, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. n. 22/2008 – art. 18, come modificata dalla L.R. n.13/2022 – art.12, comma 24);
 - nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione di primo livello "Provvedimenti" – sottosezione di secondo livello "Provvedimenti organi indirizzo-politico", ai sensi del D. Lgs. n.33/2013.
 8. **Di disporre** infine la trasmissione del presente atto ai Responsabili di Area, ai Sindacati ed RR.SS.UU.;
 9. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art.12. della L.R. n.44/1991.

La Responsabile del Servizio
Maria Lazzara

Maria Lazzara



IL PROPONENTE
DAL SINDACO

Arch. Lazzara Calogero

Arch. Lazzara Calogero

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U.EE.LL. N. 267/2000 E SS.MM.II.

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Longi, 31/10/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA
(Carmelo CAPUTO)

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, li 31.10.2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Lidia ZINGALES)

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario _____.

CAPITOLO	Voce: “ _____ ”
<u>l_l</u> Competenza <u>l_l</u> Residui _____	Impegno n° _____/2025 per € _____

Longi, li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Lidia ZINGALES)

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Lidia ZINGALES)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N. 197 DEL 07.11.2025

DALLE ORE 12,30 - ALLE ORE 12,45.

PROPOSTA N. 197 del 07.11.2025

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Arch. Calogero LAZZARA

L'Assessore Anziano
Carmelo CAPUTO

Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo VERZI

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, li 07.11.2025 - Il Segretario Comunale - *Dott. Carmelo VERZI*

☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'Art. 12 comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, _____ - Il Segretario Comunale - *Dott. Carmelo VERZI* _____

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione della Giunta Comunale sarà pubblicata all'Albo *on-line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi a far data dal 10.11.2025.

Longi, li 07.11.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carmelo VERZI

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n. _____ del _____.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA A.A. G.G. - Servizi alla Persona
Carmelo Caputo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile delle Pubblicazioni,

CERTIFICA

che la presente deliberazione - ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991 è stata pubblicata all'Albo *on-line* del sito istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ e che non sono stati presentati reclami o osservazioni.

Longi li _____

Il Responsabile delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE